



CITTA' DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

AREA DIRIGENZIALE 1 5° SETTORE - SERVIZI LEGALE - AMMINISTRATIVI

Determinazione n. 55

OGGETTO: *Dipendente con contratto a tempo indeterminato matricola 1188 presa atto congedo parentale (ex astensione facoltativa) , n. 1 giorno (il 26.03.2025)*

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- matricola 1188 – Istruttore Amministrativo - Area degli Istruttori – 6° Settore “Affari Demografici” – Ufficio Stato Civile – Area dirigenziale 1 - ha comunicato di voler usufruire di 1 giorno, il 26.03.2025 di congedo parentale per il figlio T.A.G. nato a Cuneo il 07.12.2018;
- Appurato che la dipendente, ad oggi, ha usufruito complessivamente di un periodo pari a 30 giorni di congedo parentale (ex astensione facoltativa) con corresponsione dell'intera retribuzione, ai sensi dell'art. 43, comma 3 del CCNL 21.05.2018, del D.Lgs. n. 151/2001 così come modificato dal D.Lgs. 80/2015, e di 3 mesi e 18 giorni con corresponsione del 30% del trattamento economico spettante per il figlio T.A.G., così come risulta dalla documentazione agli atti:
 - Determinazione n. 338 del 26.04.2019 – n. 3 mesi e 16 giorni (dal 19 aprile 2019 al 4 agosto 2019)
 - Determinazione n. 719 del 21.10.2020 – n. 5 giorni (dal 12 al 16 ottobre 2020)
 - Determinazione n. 385 del 25.05.2021 – n. 2 giorni (dal 17 al 18 maggio 2021)
 - Determinazione n. 713 del 13.10.2021 – n. 2 giorni (dal 4 al 5 ottobre 2021)
 - Determinazione n. 50 del 17.01.2022 – n.1 giorno (l'11 gennaio 2022)
 - Determinazione n. 366 del 26.04.2022 – n. 1 giorno (il 14 aprile 2022)
 - Determinazione n. 464 del 06.06.2022 – n. 2 giorni (dal 17 al 18 maggio 2022)
 - Determinazione n. 374 del 08.05.2023 – n. 2 giorni (il 13.04.2023 e il 17.04.2023)
 - Determinazione n. 948 del 21.11.2023 – n. 3 giorni (dal 02.10.2023 al 04.10.2023)
 - Determinazione n. 217 del 04.03.2024 – n. 2 giorni (dal 22.01.2024 al 23.01.2024)
 - Determinazione n. 460 del 13.05.2024 – n. 2 giorni (il 24.04.2024 e il 03.05.2024)
 - Determinazione n. 803 del 30.09.2024 – n. 6 giorni (il 27.05.2024 e dal 30.09.2024 al 04.10.2024)
 - Determinazione n. 343 del 19.03.2025 – n. 4 giorni (il 19.12.2024 e dal 03.03.2025 al 05.03.2025)
- Visto l'art. 32, comma 1, del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con D.Lgs. 26/3/2001, n. 151, come modificato, da ultimo, dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 80/2015, il quale prevede che nei primi dodici anni di vita del bambino i genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi e che nell'ambito di predetto limite il diritto di astenersi

dal lavoro compete al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

- Visto l'art. 34, comma 1, come modificato, da ultimo, dall'art. 9, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 80/2015, e comma 5, del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, il quale prevede che, fino al sesto anno del bambino, nei periodi di congedo parentale spetta il 30% del trattamento retributivo per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, escluse la tredicesima mensilità e le ferie;
- Rilevato che le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 80/2015, che prevedono l'estensione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da otto a dodici anni e del diritto alla corresponsione dell'indennità pari al 30% della retribuzione da tre a sei anni, sono applicabili per i periodi fruiti a decorrere dal 25/06/2015, per il combinato disposto di cui agli artt. 26 del medesimo decreto e 43, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015;
- Visto il DLgs 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022; che, nel dare attuazione alla Direttiva UE 2019/1158, al fine di armonizzare l'attività lavorativa e la vita privata dei genitori, in un'ottica di parità di genere e di equa ripartizione dei carichi famigliari, ha introdotto importanti novità normative in materia di congedo parentale per i genitori. Tali novità riguardano in particolar modo la durata complessiva del diritto che viene estesa sia con riguardo alla durata temporale dell'astensione indennizzata, sia con riguardo all'età del bambino per il quale viene fruito il congedo. Intervenendo sul DLgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), il DLgs. 30 giugno 2022, n. 105, dispone l'aumento da 6 a 9 mesi della durata del congedo indennizzabile nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori, da 6 a 12 anni dell'età del bambino entro la quale i genitori possono fruire del congedo parentale indennizzato nella misura del 30%. Nello specifico, l'art. 2, c. 1, lett. i) del DLgs. 30 giugno 2022, n. 105 dispone che siano indennizzati al 30% i seguenti periodi: 3 mesi per uno dei genitori (non trasferibili all'altro genitore) fino al dodicesimo anno di vita del bambino (quindi non più fino al sesto anno), 3 mesi per l'altro genitore (sempre non trasferibili) fino al dodicesimo anno di vita del bambino, ulteriori 3 mesi in favore di entrambi i genitori, in alternativa tra loro, nel rispetto di un periodo massimo complessivo di 9 mesi (i mesi di congedo indennizzato totali tra i due genitori sono quindi aumentati di tre mesi e passano dai 6 mesi previsti dalla precedente normativa agli attuali 9 mesi). Restano invece invariati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti all'art. 32 del T.U. ossia: la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita, il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita, entrambi i genitori possono fruire complessivamente di un massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabile a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita pertanto dopo le modifiche apportate dal Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, degli 10 mesi di congedo parentale (elevabile a 11) continuativi o frazionati di congedo parentale, 9 mesi (e non più 6) sono indennizzabili al 30%;
- Vista la Legge n. 207 del 30.12.2024 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025/2027;
- Visto il Decreto Sindacale n. 21 del 07.12.2023 di conferimento dell'incarico dirigenziale, relativo all'Area 1 del vigente Organigramma comunale, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 24 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, a decorrere dall'11.12.2023 con scadenza il 31.07.2027 e del contestuale incarico di Responsabile del Settore 5° - "Servizi Legale – Amministrativi" a norma dell'art. 6, comma 8, del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, con decorrenza 11.12.2023 e sino a diverso provvedimento;

Visti:

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- il DLgs n. 80/2015 e s.m.i.
- il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 151 del 26.03.2001 e s.m.i
- il D.Lgs n. 105 del 30.06.2022

DETERMINA

1. di prendere atto che la dipendente di ruolo R.R. - Istruttore Amministrativo - Area degli Istruttori – 6° Settore “Affari demografici” - Ufficio Stato Civile – Area Dirigenziale 1 - ha usufruito, ai sensi della normativa vigente, citata in premessa, di un ulteriore giorno di congedo parentale, per il figlio T.A.G. nato il 7 dicembre 2018, e precisamente il 26.03.2025;
2. di dare altresì atto che, ai sensi della normativa vigente sopra citata, per il periodo richiesto spetta il 30% del trattamento retributivo, e che tale periodo sarà computato nell'anzianità di servizio, non comporterà riduzione delle ferie, dei riposi e della tredicesima mensilità ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Savigliano, lì 31 marzo 2025

IL DIRIGENTE DELL'AREA

PAOLO GOLDONI

(Firmato Digitalmente)